



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CHIETI

In composizione monocratica in persona del Dr. Camillo Romandini, in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. 950/15 tra:

elett.te dom.to in Pescara al e nello studio dell'Avv.to l

dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione;

- Attore

CONTRO

in persona del l.r. pro tempore, elett.te dom.ta in

c/o lo studio dell, dalla quale è

rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.

- Convenuta

Conclusioni: come da verbale in atti

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione ritualmente depositato esponendo di avere stipulato in data 2.9.2005 con la Banca convenuta un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di € 200.000,00 da restituirsi in n. 120 rate mensili, eccepiva la usurarietà delle clausole pattizie in tema di interessi sia corrispettivi che moratori nonché di quella c.d. "floor" che non prevedeva come corrispettivo la clausola CAP in favore del cliente.



Tutto ciò premesso, alla stregua dell'elaborato peritale da esso fatta svolgere, ne era derivata, da parte della convenuta, la applicazione di interessi superiori al tasso soglia con la conseguenza dell'azzeramento di ogni interesse stante la gratuità del mutuo ex art. 1815 comma 2 c.c. e della condanna della Banca alla restituzione della maggior somma indebitamente percepita nel corso del rapporto pari ad € 56.616,80. In subordine, concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola determinativa degli interessi in violazione degli artt. 1346 e segg. c.c. e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. o dell'art. 1322 c.c. o dell'art. 9 comma 3 L. 192/98 e, per l'effetto, condannarsi la medesima banca alla restituzione in suo favore della somma indebitamente percepita pari ad € 56.616,80 con eventuale compensazione tra quanto ancora a credito della convenuta e quanto a credito di esso attore. Con vittoria di spese e competenze degli giudizio.

Nel costituirsi in giudizio la convenuta eccepiva la palese infondatezza della avversa domanda sul presupposto della piena validità delle pattuizioni contrattuali in ragione anche delle statuizioni della Banca d'Italia in relazione al calcolo del tasso di mora. Rilevava anche la piena legittimità della clausola c.d. "floor" in quanto pienamente rispondente ai parametri normativi.

La causa veniva istruita con prove documentali e con una ctu. contabile all'esito della quale alla udienza del 8.11.2016, sulle conclusioni dei difensori delle parti, veniva rimessa a decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

La domanda attorea merita accoglimento nei termini e per le ragioni che seguono.

Va premesso che questo Ufficio in persona del sottoscritto G.I. si è già ripetutamente espresso in materia di usura bancaria (da ultimo sentenza 20.2.2017 nel proc. Civile n. 1794/14 a cui si fa espresso richiamo) operando come da giurisprudenza anche di legittimità la netta distinzione tra usura originaria e quella sopravvenuta pervenendo alla determinazione per cui, in caso di quella originaria, che va ovviamente calcolata evitando la sommatoria tra gli interessi corrispettivi e quelli di mora e non tenendo conto dell'aumento del punto 2.1. come indicato dalla Banca d'Italia la cui statuizione non ha certamente valore normativo per il Giudice nella determinazione del superamento del tasso soglia, e con eliminazione di tutte le altre spese ed accessori diversi da quelle previste per legge e per tasse ed imposte, dal superamento del



tasso soglia vigente al momento della pattuizione deriva come conseguenza la nullità della pattuizione degli interessi e la gratuità del mutuo (Cass. 350/13).

Ben conosce peraltro il Giudicante il diverso orientamento per il quale comunque la dedotta ed accertata nullità della clausola determinativa degli interessi di mora non potrebbe vanificare la applicabilità dei diversi interessi corrispettivi la cui funzione ontologica è del tutto diversa, così come ben conosce il diverso orientamento per cui il tasso soglia dovrebbe tenere conto di quanto statuito dalla Banca d'Italia, ma a tali diverse soluzioni il Giudice non ritiene di aderire.

Ne deriva che, nel caso di specie, il ctu. ha rilevato come nel caso di specie il tasso soglia sia stato superato già al momento della pattuizione essendo pari al 7,220% ,laddove quello del momento era pari al 5,790%.

Ciò detto, eliminato ogni interesse, ne residua un credito in favore dell'attore di € 39.032,00 a cui vanno aggiunti gli interessi dalla data dei singoli versamenti al saldo.

Detta somma va portata in compensazione con l'eventuale credito ancora oggi vantato dalla banca.

Ogni altra questione va ritenuta superata.

L'accoglimento della domanda comporta la condanna della convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese e competenze del giudizio.

Anche le spese di ctu. vanno poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da _____, ogni
ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:

- Accerta e dichiara la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi di cui al contratto di mutuo sottoscritto dalle parti in data 2.9.2005 e, per l'effetto, condanna la banca convenuta, in persona del suo l.r. pro tempore, alla restituzione in favore dell'attore della complessiva somma di € 39.032,00 oltre interessi legali dai singoli indebiti al saldo, somma da portarsi in compensazione con quanto eventualmente ancora a credito della banca medesima;
- Dichiara ogni altra questione assorbita;



Sentenza n. 122/2017 pubbl. il 27/02/2017
RG n. 2000/2014

- Condanna la convenuta altresì alla refusione in favore dell'attore delle spese e competenze del presente giudizio che liquida, quanto alle prime, in € 555,00 e quanto alle seconde in € 1.620,00 per la fase dello studio, € 1.147,00 per quella introduttiva, € 1.720,00 per quella istruttoria ed € 2.767,00 per quella decisoria oltre accessori di legge;
- Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della ctu.

Chieti, 26.2.2017

Il Giudice estensore
dr.C.Romandini

